

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

7 luglio 2005

nella causa C-5/03: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«FEAOG — Esclusione di alcune spese — Ortofrutticoli — Arance — Premi per animali — Bovini — Ovini e caprini»)

(2005/C 243/01)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-5/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 3 gennaio 2003, Repubblica ellenica (agenti: sig.re S. Charitaki e E. Svolopoulou) contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande, assistita dall'avv. N. Korogiannakis), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský e U. Löhmus giudici; avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 5 novembre 2002, n. 2002/881/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude il 2 % delle spese effettuate nel settore degli ortofrutticoli dal finanziamento comunitario.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Repubblica ellenica sopporta due terzi delle spese della Commissione delle Comunità europee.
- 4) Le parti sopportano le proprie spese per il resto.

⁽¹⁾ GU C 55 dell'8.3.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

21 luglio 2004

nella causa C-130/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Trasporti terrestri — Regolamento (CE) n. 1127/98 — Rilevazione statistica dei trasporti di merce su strada»)

(2005/C 243/02)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-130/04, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Triantafyllou) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra S. Chala), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig. R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e J. Klučka (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: M. R. Grass, ha pronunciato, il 21 luglio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo trasmesso su base trimestrale all'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), per gli anni 1999-2002, i dati statistici per i trasporti di merci su strada conformi ai requisiti del regolamento (CE) del Consiglio n. 1172/98, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale regolamento.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30.4.2004.